

II

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

Parere del Comitato delle regioni in merito:

- alla «Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione del programma IDA e alla sua seconda fase»;
- alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)», e
- alla «Proposta di decisione del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)»

(98/C 251/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

viste la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)» e la «Proposta di decisione del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)»⁽¹⁾;

vista la decisione del Consiglio, in data 30 gennaio 1998, di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto degli articoli 129 D e 198 C, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 12 marzo 1998, di assegnare la preparazione del parere alla Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione»;

visto il progetto di parere (CdR 44/98 riv.) formulato dalla Commissione 3 il 27 marzo 1998 (relatore: Bourg);

considerate la «Proposta di decisione del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti riguardanti le reti telematiche transeuropee tra amministrazioni» e la «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria pluriennale intesa a favorire la creazione di reti telematiche transeuropee destinate alla trasmissione di dati tra amministrazioni (IDA)»⁽²⁾;

considerato il parere del Comitato delle regioni (CdR 48/94) in merito a tali proposte⁽³⁾;

⁽¹⁾ COM(97) 661 def. - 97/0340 (COD) - 97/0341 (SYN) — GU C 54 del 21.2.1998, pag. 3 e 12.

⁽²⁾ COM(93) 69 def. — GU 105 del 16.4.1993, pag. 10 e 12.

⁽³⁾ GU C 217 del 6.8.1994, pag. 32.

considerate la «Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria pluriennale intesa a favorire la creazione di reti telematiche transeuropee destinate alla trasmissione di dati tra amministrazioni (IDA)»⁽¹⁾ e la «Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti riguardanti le reti telematiche transeuropee tra amministrazioni»⁽²⁾;

considerata la «Decisione del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA)»⁽³⁾;

considerato che la nuova base giuridica (articolo 129 D del Trattato) scelta per la seconda fase del programma IDA permette di sperare che le posizioni esposte di seguito vengano prese in maggiore considerazione dal Parlamento europeo e dal Consiglio,

ha adottato all'unanimità il 14 maggio 1998, nel corso della 23^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni:

1. considera assolutamente insufficiente la valutazione dell'attuale funzionamento del programma IDA realizzata dalla Commissione europea nella Comunicazione;

2. esprime invece compiacimento per la ridefinizione delle priorità per la seconda fase del programma, che d'ora in poi dovrebbe concentrarsi sul coordinamento e sul sostegno a determinati settori amministrativi;

3. accoglie con favore la posizione della Commissione europea allorché insiste sull'importanza dell'interoperabilità tra le infrastrutture della rete;

4. chiede pertanto che l'articolo 9 della proposta di decisione del Consiglio sia modificato in modo da prendere in considerazione la dimensione locale e regionale;

5. raccomanda a tal fine un potenziamento delle risorse destinate al programma IDA, in modo che la dotazione complessiva prevista per tale programma possa essere considerata adeguata;

6. si compiace del fatto che l'impostazione della Commissione europea abbia dato maggiore spazio agli interessi del settore privato e abbia preso maggiormente in considerazione le preoccupazioni dei cittadini;

7. esprime l'auspicio di un migliore coordinamento delle iniziative comunitarie nel settore della comunicazione telematica fra amministrazioni, in particolare con le attività che rientrano nel quadro delle RTE — telecomunicazioni e della ReS e con quelle di sostegno alle PMI;

8. deplora l'impostazione adottata dalla Commissione europea in quanto dà l'impressione di trascurare la posizione degli enti locali e regionali e dei rispettivi organi amministrativi, mentre è evidente che le autorità comunali e regionali possono fornire un contributo di rilievo alla realizzazione degli obiettivi europei;

9. sottolinea nuovamente che per «amministrazione» si dovrà intendere l'insieme dei poteri locali, regionali e nazionali le cui attività rientrano in un progetto di interesse comune contemplato dalla proposta di decisione;

10. ribadisce di conseguenza l'esortazione a tener conto del fatto che la responsabilità per l'attuazione del programma IDA spetta alle amministrazioni competenti nei rispettivi Stati membri. Per la ripartizione dell'onere dei costi occorre prendere debitamente in considerazione le diverse realtà regionali e locali. L'onere dei costi che derivano agli Stati membri e alle regioni dai sistemi transeuropei d'informazione e di comunicazione dev'essere limitato al minimo indispensabile. Le Istituzioni dell'UE devono finanziare i propri progetti attingendo al proprio bilancio. Si respinge l'idea di una ripartizione dei costi, di una compensazione delle prestazioni per ogni singolo caso, come pure di un regolamento finanziario forfettario. Viceversa gli Stati membri e regioni si assumono i costi che insorgono nei rispettivi territori;

11. incita a prevedere una regionalizzazione delle reti IDA, oltre alla globalizzazione di cui alla lettera D) dell'Allegato alla prima proposta di decisione;

12. si compiace, infine, della creazione di un comitato di gestione unico (variante 2a) incaricato di garantire

⁽¹⁾ COM(95) 436 def. — GU C 318 del 29.11.1995, pag. 13.

⁽²⁾ COM(95) 446 def. — GU C 321 del 1.12.1995, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 23.

l'esecuzione delle due decisioni, ma chiede a questo proposito che, nello stabilirne la composizione, gli Stati membri prendano adeguatamente in considerazione gli interessi delle entità amministrative locali e regionali;

13. chiede che il Comitato delle regioni, in quanto amministrazione, sia incluso nelle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati previste dal programma IDA.

Bruxelles, 14 maggio 1998.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Manfred DAMMEYER

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo riguardante “Una strategia e un quadro comunitari per lo sviluppo della telematica applicata ai trasporti stradali e proposte per azioni iniziali”»

(98/C 251/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo riguardante “Una strategia e un quadro comunitari per lo sviluppo della telematica applicata ai trasporti stradali e proposte per azioni iniziali”»⁽¹⁾;

viste le decisioni del proprio Ufficio di presidenza dell'11 giugno 1997 e del 18 febbraio 1998, conformemente al disposto dell'articolo 198 C, quarto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di predisporre il parere in merito a tale argomento e d'incaricare la Commissione 3 della preparazione di detto documento;

visto il progetto di parere (CdR 256/97 riv. 2) formulato dalla Commissione 3 il 13 novembre 1997 (relatore: Kurth sostituito da La Forgia);

considerata la Risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1997 sullo sviluppo della telematica nel settore dei trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda i sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi⁽²⁾;

considerato il documento di lavoro del Gruppo di alto livello «Telematica nei trasporti stradali»: «Relazione finale sulle attività della UE nel campo della telematica applicata ai trasporti stradali in Europa» del 7 marzo 1997;

considerata la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1997 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽³⁾;

considerata la Risoluzione del Consiglio del 28 settembre 1995 sull'espansione della telematica nel settore dei trasporti stradali⁽⁴⁾;

considerata la Comunicazione della Commissione del 4 novembre 1994: «Le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti in Europa»;

considerata la Risoluzione del Consiglio del 24 ottobre 1994 sulla telematica nei trasporti⁽⁵⁾,

ha adottato all'unanimità il 14 maggio 1998, nel corso della 23ª sessione plenaria il seguente parere.

⁽¹⁾ COM(97) 223 def.

⁽²⁾ GU C 194 del 25.6.1997, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 264 dell'11.10.1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 309 del 5.11.1994, pag. 1.